

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI OSSOLANE

COMUNE di CEPPO MORELLI

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALL'ASSOGGETTABILITA' ALLA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER LA VARIANTE PARZIALE (V.P. 1/11) AL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI CEPPO MORELLI

Il sottoscritto Dott. Arch. Claudio Grignaschi in qualità di Organo Tecnico istituito ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98 in forza della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 95 del 21.09.2011, Reg. Gen. n. 74 in pari data, il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno 2011,

premesse: che, con il d.lgs 03.04.2006, n. 152, modificato ed integrato dal d.lgs 16.01.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle Direttive 2001/42/CE del 27.06.2001, 85/337/CEE del 27.06.1985 come modificata ed integrata dalla Direttiva 97/11/CE dello 03.03.1997 e dalla Direttiva 2003/35/CE del 26.05.2003, è stata introdotta nella legislazione dello Stato Italiano la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con la condizioni di uno sviluppo sostenibile, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

che l'art. 11, comma 3, del d.lgs 152/2006, prevede che: *“la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.”*;

che l'art. 5, lettere a), m), n), p), q), r), s) del d.lgs 152/2006 definisce: *“verifica di assoggettabilità”* la verifica attivata allo scopo di valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione ambientale strategica;

visto:

che la V.P. 1/11 al P.R.G. del Comune di Ceppo Morelli comporta:

- il cambio di destinazione d'uso di un area in frazione Campioli da "area per deposito legnami" ad "area per parcheggi pubblici";
- la variazione del tracciato stradale di progetto nel capoluogo, tra Case Manuli e Case Sturi, con contestuale ridefinizione di aree circostanti;
- la variazione del tracciato stradale di progetto tra le frazioni di Canfinello e Croppo;

che, ai sensi dell'art.12, commi 3, 4 e 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., è obbligo dell'Autorità Competente rappresentata nel caso specifico dal Comune di:

- verificare, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e in base ai contributi collaborativi, se il piano o programma può avere impatti significativi sull'ambiente;
- emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, il provvedimento di verifica di assoggettamento o di esclusione del piano o programma alla procedura di VAS;
- pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

che, al fine di accertare la necessità di sottoporre la predetta Variante alla procedura di valutazione ambientale strategica, è stata attivata la preliminare verifica di assoggettabilità;

vista:

la **Relazione tecnica (A-VAS)** di preliminare verifica di assoggettabilità alla VAS redatta per conto del Comune di Vanzone San Carlo dai Dott. Archh. Luigi Bovio e Milena Gibroni in collaborazione con il Dott. Agronomo Monica Ruschetti nella quale, dopo aver esaminato le caratteristiche ambientali e naturalistiche del territorio, gli strumenti normativi di valenza ambientale di cui dispone il Comune, le caratteristiche dei contenuti della V.P. 1/11, la coerenza degli obiettivi con quelli di altri piani o programmi, l'eventuale rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale, le caratteristiche delle aree interessate dalla medesima ed infine i potenziali impatti ambientali derivanti dall'attuazione della Variante, si afferma che: *"La Variante in oggetto prevede, unicamente, limitate modifiche che interessano le aree di fondovalle prossime ai centri urbani e che risultano funzionali ad essi.*

Dalle analisi delle proposte di piano non sono emersi impatti significativi sulle diversi componenti ambientali in ragione delle tipologie e delle dimensioni degli interventi previsti.

Pertanto, per tutto quanto esposto e considerato, si propone l'esclusione dalla V.A.S. della variante in oggetto, in quanto non si

riscontrano criticità ambientali tali da costituire grave impedimento alla sua approvazione.”;

visto: che, sulla base della tipologia della Variante e dei vincoli operanti sull'area in esame, la documentazione prodotta [Relazione tecnica (A-VAS)], al fine di raccogliere pareri collaborativi, è stata inviata ai seguenti Enti e Pubbliche Amministrazioni:

- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento provinciale del Verbano-Cusio-Ossola;
- A.S.L. del Verbano-Cusio-Ossola;

visto: il parere collaborativo inviato dall'A.R.P.A. territorialmente competente con nota prot. n. 81341 del 19.08.2011 nel quale la stessa:

- sollevava dubbi sulla rispondenza delle due variazioni riguardanti i tracciati stradali rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile a causa della mancanza di adeguate motivazioni per le medesime ed il consumo di risorse non rinnovabili non giustificato sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
- rivendicava la legittimità di poter giudicare del tutto o parzialmente non sostenibili previsioni di strumenti urbanistici vigenti divenuti oggetto di varianti, rimettendone in discussione tutte le caratteristiche urbanistiche, in particolare se appartenenti a strumenti urbanistici generali che, istruiti prima dell'entrata in vigore della Parte Seconda del d.lgs 152/2006, non erano stati sottoposti alla relativa procedura di V.A.S.;
- riconosceva l'oggettiva lieve entità e la non alterazione da parte delle dette variazioni delle caratteristiche strutturali, urbanistiche ed ambientali dei due tracciati stradali in oggetto;
- riconosceva che la variazione riguardante il tracciato stradale tra le frazioni di Canfinello e Croppo non accresceva le criticità, comunque significative, di un intervento viabilistico su versante montano;
- lamentava però che l'intervento avrebbe causato l'esbosco di una porzione di acero-tiglio-frassinetto con possibile impatto negativo su ecosistemi e biocenosi forestali;
- precisava che la variazione riguardante il tracciato stradale tra Case Manuli e Case Sturi avrebbe comportato l'occupazione di terreni agricoli definiti ad alta produttività dal PRGI vigente prossimi ad uno dei corridoi fluviali primari individuati dal PTP e che, pur provocando limitato consumo di suolo, avrebbe rappresentato una nuova potenziale via di penetrazione nelle aree ad alta valenza ecologica rappresentate dai prati stabili di fondovalle, costituendo

premessa per ulteriori trasformazioni di ambiti ad elevata valenza ecologica già quantitativamente poco presenti nel Comune;

- lamentava, infine, che i due interventi avrebbero potuto avere un rilevante impatto paesaggistico;
- chiedeva, in conclusione, con l'esortazione diretta all'Amministrazione Comunale di considerare l'eventualità di stralciare dalla V.P. 1/11 le due variazioni riguardanti i tracciati stradali o, diversamente, causa la scarsa giustificabilità sotto il profilo della sostenibilità ambientale emersa dall'analisi della documentazione inoltrata sia per la scelta vigente che per quella in variante, di assoggettare la V.P. 1/11 alla pertinente fase di Valutazione Ambientale Strategica i cui impliciti approfondimenti conoscitivi potrebbero portare l'Ente Proponente ad una riconsiderazione della Variante nella direzione evidenziata nei punti precedenti;

e il parere collaborativo dell'A.S.L. VCO inviato con nota prot. n. 55812 del 14.08.2011 con il quale la stessa:

- lamentava che, a fronte di interventi di complessiva modesta entità, tuttavia gli aspetti riguardanti i possibili impatti delle variazioni sulla salute umana fossero stati solo accennati nella documentazione inoltrata;
- denunciando che la variazione relativa al tracciato stradale tra case Manuli e Case Sturi ed in particolare quella prevista tra le frazioni di Canfinello e Croppo, non fossero state oggetto di sufficienti motivazioni a supporto della loro "sostenibilità ambientale" e della loro indifferibile necessità e per le stesse non fossero state considerate soluzioni alternative né soluzioni di annullamento/mitigazione degli impatti ambientali (consumo di suolo e aree verdi, disboscamento, alterazione di ecosistemi, trasformazioni paesaggistiche, ecc...), concludeva affermando che il progetto della V.P. 1/11 dovesse essere sottoposto alla relativa pertinente fase di V.A.S., salvo che l'Ente Proponente non decidesse invece di non procedere al suo perfezionamento sulla base di più approfondite considerazioni di natura "ambientale";

atteso: che lo "sviluppo sostenibile", per propria stessa definizione, non può essere ridotto ad un concetto applicabile al solo aspetto ambientale rappresentato da natura e paesaggio, ma deve tener conto, così come ci insegnano gli anglosassoni, padri della specifica dottrina, anche degli effetti che porterà sulla sfera sociale ed economica delle comunità coinvolte, non solamente nella proiezione che della stessa si deve cercar di fare per il futuro, ma anche sul suo stato attuale;

che è certamente vero che lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie, non per questo però, nel suo nome, si devono disconoscere le esigenze reali delle generazioni attuali quando la loro soluzione comporti effetti sull'ambiente assolutamente mitigabili;

come l'esigenza per la comunità di Ceppo Morelli di creare, nel caso del tracciato viabile tra Case Manuli e Case Sturi, una completamento della viabilità di distribuzione comunale la cui mancanza è stata segnalata fin dalla redazione del P.R.G.I. vigente e, nel caso della viabilità tra le frazioni di Canfinello e Croppo, di una viabilità di collegamento alternativa alla S.P. 549, già indicata dal P.R.G.I. vigente come individuazione di un tracciato protetto rispetto ad una infrastruttura la cui pericolosità è direttamente proporzionale all'importanza che la stessa rappresenta per un'economia dell'intera valle che vede nel turismo, e quindi anche nelle comunicazioni che lo rendono appetibile, l'unico futuro possibile, sia di primaria importanza per il paese e come, in mancanza di valide alternative urbanistiche e tecniche, costituisca una priorità rispetto alla quale il sacrificio di limitatissime aree marginali di prato-pascolo e di bosco, peraltro facilmente compensabili, appare decisamente sostenibile, purchè a queste limitato nello spazio e non reiterabile nel tempo;

che i due tracciati stradali in oggetto si pongono come alternative utili alle comunicazioni interne al paese rispetto alla viabilità principale rappresentata dalla S.P. n. 549 in particolar modo nella stagione invernale, in presenza di precipitazioni nevose, sia come sistema di alleggerimento del traffico sulla stessa, sia come sistema di comunicazione protetto;

che i due tracciati stradali in oggetto, una volta realizzati, non determineranno rilevante impatto paesaggistico essendo quello tra Case Manuli e Case Stori completamente a ridosso dell'edificato urbano da un lato e dei prati di fondovalle dall'altro e mantenendosi a livello dei terreni attraversati senza necessità di particolari opere d'arte, né di rilevati, e quello tra Canfinello e Croppo, pur se trasversale a terreni in pendenza, completamente immerso nella cenosi forestale di aceri-tigli-frassineti che occupa l'area;

che le variazioni proposte nella V.P. 1/11 non interessano aree comprese in zone di protezione speciale naturalistica (ZPS) o in siti di importanza comunitaria (SIC), pur se site ai limiti, ma esternamente, dell'area ZPS Alte Valli Anzasca, Antrona, Bognanco (IT1140018), e

che quindi non sussiste la necessità di interpellare il Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Piemonte per lo svolgimento dell'altimenti obbligatorio procedimento di valutazione di incidenza, peraltro da svolgersi nell'ambito della procedura di V.A.S.;

che, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931, non essendo gli interventi possibili nelle aree oggetto della V.P. 1/11 obbligatoriamente assoggettati a procedura di V.I.A., il processo di formazione dello strumento urbanistico che li rende attuabili non risulta, per questa ragione, obbligatoriamente soggetto a procedura di V.A.S.;

che non si vede, a questo punto, come gli approfondimenti di carattere ambientale impliciti in un'eventuale procedura di V.A.S. possano determinare conclusioni dell'Amministrazione Comunale diverse da quelle proposte nella documentazione prodotta in fase di Verifica per l'assoggettamento alla procedura di V.A.S. della Variante medesima;

accertata: la regolarità tecnico-amministrativa della procedura applicata,

CERTIFICA

in seguito alle motivazioni espresse nella documentazione prodotta dal Comune, che si condividono, ed alle argomentazioni esposte ai punti precedenti, **l'esclusione** della Variante Parziale 1/11 al P.R.G.I. vigente dei Comuni di Bannio Anzino, Calsca Castiglione, Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo, limitata al territorio del Comune di Ceppo Morelli, redatta ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., dalla continuazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli dal 13 al 18 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., esplicitando la raccomandazione che la V.P. 1/11 provveda direttamente a quantificare, secondo le specifiche del d.lgs n. 227/01 e della L.R. n. 4/09, le previsioni di rimboschimento o di manutenzione boschiva conseguenti a interventi che comportino sboscamenti irreversibili di aree, indipendentemente dalla loro superficie, quale azione di compensazione ambientale, nonché a dettare le specifiche di mitigazione ambientale per l'esecuzione delle opere d'arte necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti.